

Tribunale di Genova, Sez. I, n. 1930 del 23/05/2014 - RIFIUTI – FIR: in quale momento va indicata la quantità dei rifiuti?

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 190, comma 3 e 193, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 152/2006, il produttore dei rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità, in peso o misura, degli stessi, senza poterlo fare in alternativa solo all'arrivo, poiché il combinato disposto delle citate disposizioni, tenuto conto della ratio delle stesse, implica la doppia misurazione. Né al riguardo può essere dedotto l'errore interpretativo scusabile delle relative disposizioni normative, tenuto conto dei doveri di esatta conoscenza e di particolare informazione gravanti, per la specificità del settore, sugli operatori professionali coinvolti.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 13.11.2013 l'attore svolgeva opposizione - chiedendone la revoca - avverso l'ordinanza ingiunzione n. 87173/13 emessa in data 30.9.12 dalla Provincia di Genova, on la quale - a fronte dell'accertata effettuazione di trasporto di rifiuti speciali con formulari contenenti dati incompleti - è stato a lui ingiunto di pagare la somma di Euro 11.210,00, per la violazione dell'art. 193 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 che recita: "193. Trasporto dei rifiuti

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

così come sanzionato ai sensi dell'art. 258 comma IV del medesimo decreto ("4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 Euro a 9.300 euro"), contestando la sussistenza della violazione, ritenendo la legittimità della omessa indicazione della quantità di rifiuti alla partenza, avendo il trasportatore barrato la casella "peso da verificarsi a destino", e rilevando in via di subordine la applicabilità alla fattispecie prevista dall'art. 258 comma V del D. Lgs. (secondo cui "5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 Euro a 1.550 Euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193").
evidenziava comunque la buona fede del sig. F., soggetto, non qualificato che era stato anche rassicurato dal fatto che la ricevente del carico, F., nulla avesse segnalato di anomalo nella compilazione dei formulari.

La Provincia si è costituita contestando integralmente l'impostazione dell'opponente.

Si tratta di questioni già decise in recenti pronunce di questo stesso Tribunale per cui si fa rinvio alla motivazione della sentenza 9370/2013 del 15/10/13 nella quale si legge:

La medesima questione in diritto, così come posta dall'opponente, è stata più volte esaminata dalla Suprema Corte; ancora di recente con la ordinanza Sez. 6-2, Ordinanza n. 6707 del 23/03/2011 è

stato evidenziato che "in base al disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 3 e art. 15, comma 1, lett. b), il produttore dei rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità, in peso o misurategli stessi, senza poterlo fare, in alternativa, solo all'arrivo, poiché il combinato disposto delle citate disposizioni, tenuto conto della ratio delle stesse, implica la doppia misurazione, e che al riguardo non può essere dedotto l'errore interpretativo scusabile delle relative disposizioni normative, tenuto conto dei doveri di esatta conoscenza e di particolare informazione gravanti, per la specificità del settore, sugli operatori professionali in questione (v., oltre alle pronunzie citate nella relazione, anche Cass. 23621/06, 20776/04, 5615/03, 9642/99).

La soluzione veniva ribadita anche dalla recente sentenza di questo stesso Tribunale 1503/2014 (oltre che in Sent. 2998/2013 del 15.10.2013 e sent. 616/2014 del 20.2.2014), anche sul rilievo "del disposto della circolare illustrativa ministeriale del 04/08/1998 n. GAB/DEC/812/98, contenente "Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d. m. 145/98 e dal d. m. 148/98".

Ivi si prescrive che "t) alla voce quantità, casella 6, terza sezione dell'allegato b, al d. m. 145/98, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre dovrà essere contrassegnata la casella "(i)" relativa alla voce **"Peso da verificarsi a destino" nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità del sistema di pesatura si possono, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione"**; l'obiettivo legislativo è quindi la completa tracciabilità del ciclo di smaltimento.

Quindi anche nel caso di impossibilità di pesatura, deve essere indicata una quantità di rifiuti trasportati anche presuntiva e questo comporta che sia integrato l'illecito contestato.

Quanto alla applicabilità della sanzione attenuata di cui all'art. 258 V comma D.Lgs. 152/2006, essa non è applicabile al caso in esame, essendo essa in parte relativa alle indicazioni incomplete o inesatte relative alla comunicazione annuale al catasto rifiuti (per effetto del rinvio operato dal primo comma dell'art. 258 all'art. 189 comma 3 D.Lgs. 152/2006) ed al registro di carico e scarico (per effetto del rinvio operato dal secondo comma dell'art. 258 all'art. 190 comma 1 D.Lgs. 152/2006); e questi formulari non "contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge "(ipotesi questa non presente, non essendo possibile, dall'esame dei formulari, ricavare il dato relativo al peso dei rifiuti alla partenza; anche la parte relativa alla descrizione delle "caratteristiche del rifiuto", ove è indicato "rottame di ferro" non contiene alcuna indicazione utile a desumere la quantità effettivamente trasportata).

A questo orientamento consolidato si intende dare qui seguito.

Quanto alla buona fede, l'esistenza di una circolare che da anni chiarisce la questione rende non incolpevole l'errore del soggetto, che, effettuando un certo tipo di attività, deve ovviamente informarsi circa la normativa vigente. Quanto alle implicite assicurazioni di F. srl, non si tratta di assicurazioni esplicite e non si tratta neppure di soggetto qualificato o pubblico, ma solo di altro soggetto che erroneamente il ricorrente aveva considerato più esperto di sé.

L'istituto della continuazione non è applicabile poiché esso, ai sensi dell'art. 8 l. 689/1981, richiederebbe l'unicità di azione od omissione, mentre in questo caso i formulari si riferiscono tutti a diversi trasporti effettuati in diverse giornate.

La novità delle questioni, però, giustifica la compensazione delle spese di lite.

[omissis]